

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

---

**REGOLAMENTO N. 51/65/CEE DELLA COMMISSIONE  
del 1° aprile 1965  
che modifica le norme comuni di qualità per alcuni ortofrutticoli**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che una evoluzione importante è intervenuta nelle tecniche di commercializzazione di alcuni ortofrutticoli ;

Considerando che, date le nuove tecniche, legate tra l'altro alle esigenze della domanda dei mercati di consumo e all'ingrosso, le norme comuni di qualità relative a diversi prodotti devono essere modificate in modo da adattare alle nuove esigenze ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo unico*

Gli allegati II/4 e II/5 del regolamento n. 23 e gli allegati I/5 e I/8 del regolamento n. 58 <sup>(2)</sup> sono modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1965.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 56 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.

## ALLEGATO I

**Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per le pesche**

(Allegato II/4 del regolamento n. 23)

## I. Nel titolo III « CALIBRAZIONE »,

— sostituire la scala relativa al diametro con la seguente scala :

« 90 mm e più  
da 80 mm inclusi a 90 mm esclusi  
da 73 mm inclusi a 80 mm esclusi  
da 67 mm inclusi a 73 mm esclusi  
da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi  
da 56 mm inclusi a 61 mm esclusi  
da 51 mm inclusi a 56 mm esclusi »

— il comma che comincia con :

« Le pesche aventi una circonferenza... », è sostituito dal seguente :

« Le pesche aventi una circonferenza di 15/16 cm od un diametro di 47/51 mm saranno inoltre ammesse fino al 31 luglio, ad eccezione di quelle della categoria « Extra ».

## II. Nel titolo IV « TOLLERANZE »,

le disposizioni della lettera B « *Tolleranze di calibro* » sono sostituite dalle seguenti :

« 10 % in numero o in peso di frutti il cui calibro differisce dal calibro di riferimento, non oltre 1 cm in più o in meno nel caso di calibrazione alla circonferenza e non oltre 3 mm in più o in meno in caso di calibrazione al diametro ».

## ALLEGATO II

**Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole**

(Allegato II/5 del regolamento n. 23)

I. Nel titolo II, lettera C, ii) « *Categoria II* »,

l'ultimo comma è soppresso.

II. Nel titolo V, lettera B « *Condizionamento* »,

— il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Il condizionamento deve poter garantire un'adeguata protezione del prodotto. »

— il terzo comma è sostituito dal seguente :

« Le insalate possono essere presentate in uno o più strati, ogni strato essendo costituito da un ugual numero di cespi. Le indivie ricce e le lattughe, ad eccezione delle lattughe romane, devono essere disposte con le parti centrali a contatto qualora siano presentate su due strati, a meno che questi ultimi non siano separati da un adeguato materiale di protezione ».

## ALLEGATO III

## Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per le carote

(Allegato I/5 del regolamento n. 58)

## I. Nel titolo II « CARATTERISTICHE QUALITATIVE »,

- lettera B « *Caratteristiche minime* », sub i),
  - secondo trattino : la parola « lavate » è sostituita con « pulite » ;
  - ultimo trattino : la parola « asciugate » è sostituita con « riasciugate ».
- lettera C « *Classificazione* »,
  - sub i) *Categoria « Extra »*,
    - primo comma : la menzione « e obbligatoriamente lavate » è sostituita con « e obbligatoriamente pulite ».
    - l'ultimo comma è sostituito dal seguente :
      - « Devono altresì presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà, ad esclusione di qualsiasi colorazione verde o rosso-violacea al colletto ».
  - sub ii) *Categoria « I »*,
    - terzo comma : la menzione « mancanza della piccola radice terminale » è soppressa.
    - l'ultimo comma è sostituito dal seguente :
      - « È tollerata una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 1 cm massimo per le radici di carota la cui lunghezza non superi gli 8 cm e di 2 cm massimo per le altre radici di carota ».
  - sub iii) *Categoria « II »*,
    - l'ultimo comma è sostituito dal seguente :
      - « È ammessa una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 2 cm massimo per le radici di carota la cui lunghezza non superi i 10 cm e di 3 cm massimo per le altre radici di carota ».

## II. Nel titolo III « CALIBRAZIONE »,

l'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Per le categorie « I » e « II », la differenza di diametro o di peso tra la radice più piccola e quella più grande contenute in uno stesso imballaggio non deve essere superiore a 30 mm o a 200 gr. Tuttavia, nel caso di carico alla rinfusa (categoria « II »), le radici devono rispondere solo alle disposizioni concernenti il calibro minimo ».

## III. Nel titolo IV « TOLLERANZE »,

— lettera A « *Tolleranze di qualità* »,sub i) *Categoria « Extra »*,

il testo del primo trattino è sostituito dal seguente :

« — il 5 % in peso di radici aventi una leggera traccia di colorazione verde o rosso-violacea al colletto ; questa tolleranza non viene presa in considerazione nel calcolo del cumulo delle tolleranze » ;

sub iii) *Categoria « II »*,

È aggiunta la frase seguente :

« Nel caso di carico alla rinfusa, questa tolleranza si applica per unità di trasporto o per partita se l'unità di trasporto contiene diverse partite ».

— lettera B « *Tolleranze di calibro* »,

è aggiunta la frase seguente :

« Nel caso di carico alla rinfusa, questa tolleranza si applica per unità di trasporto o per partita se l'unità di trasporto contiene diverse partite ».

IV. Nel titolo V « *IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE* »,

— le disposizioni della lettera A « *Omogeneità* » sono sostituite dalle seguenti :

« Ciascun imballaggio o, in caso di carico alla rinfusa, ogni partita, deve contenere carote della stessa varietà, categoria di qualità e calibro, sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione ».

— lettera B « *Condizionamento* »,

nell'ultimo comma la parola « lavate » è sostituita con « pulite ».

V. Nel titolo VI « *INDICAZIONI ESTERNE* »,

— le disposizioni della lettera B « *Natura del prodotto* » sono sostituite dalle seguenti :

« i) nome della varietà per la categoria « Extra » ;

ii) — « carote in mazzo » o « carote senza foglie »  
— « carote novelle » o « carote della raccolta principale » } quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno ».

— le disposizioni della lettera D « *Caratteristiche commerciali* » sono sostituite dalle seguenti :

« — categoria,

— numero di mazzi, per le carote presentate in mazzi ».

#### ALLEGATO IV

##### **Modificazioni apportate alle norme comuni di qualità per le ciliege**

(Allegato I/8 del regolamento n. 58)

I. Nel titolo II « *CARATTERISTICHE QUALITATIVE* »,

— lettera B « *Caratteristiche minime* », sub i),

— le disposizioni che figurano nel primo trattino sono sostituite dalle seguenti :

« — interi,

— di aspetto fresco ».

— la menzione « esenti da ogni difetto e, in particolare, da tracce di gelo, bruciature, lesioni e ammaccature » (ultimo trattino) è soppressa.

— lettera C « *Classificazione* »,

le disposizioni riprese al punto ii) « Categoria I » sono sostituite dalle seguenti :

« I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia possono presentare :

- una leggera deformazione o un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione.

Devono inoltre essere esenti da bruciature, lesioni, ammaccature e difetti causati dalla grandine ».

## II. Nel titolo V « IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE »,

- le disposizioni della lettera A « Omogeneità » sono sostituite dalle seguenti :

« Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo ; ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente frutti della stessa varietà e della stessa categoria di qualità.

La grandezza dei frutti deve essere pressappoco uniforme.

Inoltre, i frutti classificati nella categoria « Extra » devono presentare colorazione e maturazione uniformi ».

- Lettera B « Condizionamento »

il secondo periodo del primo comma « I frutti devono essere separati dal fondo... » è soppresso.

## REGOLAMENTO N. 52/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1965

relativo al calcolo forfettario delle imposizioni interne riscosse all'importazione nel Belgio e nel Lussemburgo di alcuni prodotti lattiero-caseari e alla modifica dell'allegato del regolamento n. 158/64/CEE

### LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 7, e l'articolo 14, paragrafo 4,

Considerando che nell'allegato del regolamento n. 158/64/CEE della Commissione del 28 ottobre 1964 relativo al calcolo forfettario delle imposizioni interne riscosse all'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup> è stabilito, per ciascuno Stato membro e per ciascun gruppo di prodotti, un determinato coefficiente ai fini del calcolo dell'incidenza delle imposizioni ad valorem ;

Considerando che in data 23 marzo 1965 il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione di aver soppresso la tassa di trasmissione per i prodotti in causa, all'esclusione dei prodotti del gruppo n. 13 di cui all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE <sup>(3)</sup> ; che di conseguenza nel Belgio

non esistono più le imposizioni ad valorem per i prodotti di cui trattasi ; che nel suddetto allegato i coefficienti iscritti nella colonna prevista per il Belgio vanno dunque cancellati, all'esclusione del gruppo n. 13 ;

Considerando che il Belgio ed il Lussemburgo hanno istituito un mercato unico per i prodotti menzionati nel suddetto allegato, esclusi quelli del gruppo n. 4 e il burro ;

Considerando che, per i motivi menzionati nel regolamento n. 158/64/CEE, i coefficienti iscritti nell'allegato per il Lussemburgo vanno parimenti cancellati, salvo quelli per i gruppi nn. 4 e 13 ;

Considerando che, all'atto di fissare i prezzi d'entrata nel Belgio, la soppressione della tassa sopracitata deve essere presa in considerazione soltanto dal 5 aprile 1965, per cui la modifica dell'allegato del regolamento n. 158/64/CEE deve entrare in vigore dalla stessa data ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

<sup>(2)</sup> GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2726/64.

<sup>(3)</sup> GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.